



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2054 di data 1 luglio 2015

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

- **Pista da sci da fondo n. 7/F2/2 denominata "VERMIGLIO", ubicata in Comune di Vermiglio;**
- **autorizzazione all'esecuzione di lavori concernenti la realizzazione di un impianto di innevamento a servizio del tracciato sciistico.**

Sono presenti:

- | | |
|---------------------------------|---|
| - dott. Romano STANCHINA | Presidente f.f. |
| - dott. Silvio DALMASO | componente supplente Servizio Turismo |
| - dott. Luca MALESANI | componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - ing. Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio Geologico |
| - geom. Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio Prevenzione rischi |
| - ing. Cristina PENASA | componente supplente Servizio Bacini Montani |
| - ing. Claudio PALLAORO | componente supplente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette |
| - ing. Giovanni CURZEL | componente supplente Servizio Impianti a Fune |
| - ing. Sandro RIGOTTI | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, il dott. Alessandro Silvestri ed il geom. Antonio Nicolussi del Servizio Turismo, ed il dott. Andrea Darra del Servizio Bacini Montani.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 24 giugno 2015, con la quale il Comune di Vermiglio, con sede in Vermiglio, Piazza Giovanni XXIII, 1, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori concernenti la realizzazione di un impianto di innevamento artificiale a servizio della pista da sci da fondo n. 7/F2/2 denominata "VERMIGLIO", ubicata in Comune di Vermiglio.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del dott. ing. Giordano Farina datati giugno 2015.

Udito il relatore.

Preso atto che i lavori in progetto consistono nella realizzazione di un impianto d'innevamento programmato a servizio dell'anello da 2,5 km della pista da sci da fondo "Vermiglio", omologato per le competizioni agonistiche, per garantire lo svolgimento delle gare anche in condizioni di carenza di neve naturale. Detto impianto è costituito da una linea di distribuzione interrata con tubazioni idriche, cavidotti elettrici di alimentazione e controllo e di n. 20 pozzetti attrezzati per il collegamento dei generatori di neve, nonché da una stazione di pompaggio ricavata in un locale esistente adibito a deposito/garage presso il Centro del fondo. L'acqua verrà addotta dal vicino torrente "Vermigliana" mediante una pompa sommersa in alveo connessa per mezzo di una condotta flessibile alla stazione di pompaggio. È infine prevista la posa di una linea di alimentazione elettrica in Bt derivata da una cabina elettrica di trasformazione situata nelle immediate vicinanze.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare il Comune di Vermiglio, con sede in Vermiglio, Piazza Giovanni XXIII, 1 ad eseguire i lavori concernenti la realizzazione di un impianto di innevamento artificiale a servizio della pista da sci da fondo n. 2/F2/2 denominata "VERMIGLIO", ubicata in Comune di Vermiglio, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - dovranno essere utilizzati pozzetti attrezzati del tipo a scomparsa allo scopo di mitigare l'esistenza dell'impianto di innevamento durante la stagione estiva;
 - in sede esecutiva dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed ai soprassuoli limitrofi;
 - i rinverdimenti dovranno essere effettuati con particolare cura allo scopo di ottenere risultati soddisfacenti per le condizioni climatiche dei luoghi;

3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Turismo ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di dare atto che la presente autorizzazione sostituisce ogni altro provvedimento di competenza provinciale ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta;
6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza mentre al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche ed al Servizio Bacini montani viene inviata copia della presente deliberazione;
7. di rendere noto che la messa in funzione dell'impianto d'innervamento in questione è subordinata all'acquisizione del titolo di derivazione di acqua pubblica, di cui al D.P.P. 23 giugno 2008 n. 22-129/Leg, con istanza da presentare al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche;
8. di rendere noto che dovrà essere assolto quanto previsto dalla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali" per interventi da eseguire nella fascia di rispetto di 10,00 m dai corsi d'acqua;
9. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Romano Stanchina -

AS/SD/fr